



COMUNE DI DORGALI

PROVINCIA DI NUORO

Viale Umberto, 37 – CAP 08022 – Tel. 0784.927242/43/49/50
servizisociali@comune.dorgali.nu.it servizisociali@pec.comune.dorgali.nu.it

SETTORE SERVIZI SOCIALI

BANDO

**PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER ACCEDERE AI BENEFICI RELATIVI AL “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE” - “AGIUDU TORRAU” R.E.I.S. (LEGGE N. 18/2016)
TRIENNIO 2021 - 2023 - ANNUALITA' 2023**

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

Richiamati:

- La Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;
- L'art. 4, comma 11, della Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 “Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie.”;
- L'art. 7, commi 3 e 4, della Legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 “Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio.”;
- L'art. 3, commi 3, 4, 5 e 6 della Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 “Legge di stabilità 2021”.
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11/08/2021 avente ad oggetto “Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione della Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante “Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - Agiudu Torrau e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid - 19. Approvazione definitiva”;

RENDE NOTO

Che fino alle ore **14:00 del 07.12.2023**, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente bando potranno presentare domanda per ottenere i benefici previsti dal “Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - Agiudu Torrau - e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19”, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Art. 1 - Requisiti di accesso

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 18/2016, come modificato dall'art. 1 comma 13 della L.R. 32/2016, ossia: nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della regione.

Il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) fino a euro 12.000,00;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360,00 e euro 12.000,00 rientranti nella Priorità 4 ai sensi dell'art. 2, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componenti	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componenti	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1.784,77	21.417,24
5 componenti	1,90	2.080,40	24.964,80
6 componenti	2,16	2.365,09	28.381,08
7 e più componenti	2,40	2.627,88	31.534,56

Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Art. 2 - Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Il REIS verrà riconosciuto per una durata massima di 6 mesi, secondo le fasce di priorità determinate dal valore ISEE, dal numero dei componenti il nucleo e dalle sub-priorità.

L'importo mensile verrà calcolato considerando il valore ISEE ed il numero dei componenti del nucleo familiare, secondo la seguente classificazione:

Priorità 1

ISEE euro 0 – 3.000,00

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.650	euro 275
2	euro 2.100	euro 350
3	euro 2.550	euro 425
4 e superiori a 4	euro 2.730	euro 455

Priorità 2

ISEE euro 3.001 – 6.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.350	euro 225
2	euro 1.800	euro 300
3	euro 2.250	euro 375
4 e superiori a 4	euro 2.430	euro 405

Priorità 3

ISEE euro 6.001 – 9.360 esclusi

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 840	euro 140
2	euro 1.290	euro 215
3	euro 1.740	euro 290
4 e superiori a 4	euro 1.920	euro 320

Priorità 4

ISEE euro 9.360 fino a 12.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 540	euro 90

2	euro 990	euro 165
3	euro 1.440	euro 240
4 e superiori a 4	euro 1.620	euro 270

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- 1 - famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2 - famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 3 - famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 4 - coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 5 - famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Art. 3 - Deroghe incompatibilità tra REIS e RdC

Il REIS è incompatibile con il Reddito di Cittadinanza (RdC) ed il Reddito di Emergenza (REM).

Tuttavia il REIS può essere concesso a favore dei nuclei familiari che beneficiano del RdC con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento del sussidio spettante per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicati all'art. 2.

Soltanto nei confronti dei nuclei familiari beneficiari del RdC con minori, la soglia per accedere REIS è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del RdC stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga	
1 o più componenti adulti	euro 100,00	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga
Nuclei con 1 minore	euro 200,	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga
Nuclei con 2 minori	euro 300	
Nuclei con 3 minori	euro 400	
Nuclei con 4 o più minori	euro 455	

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio RdC spettante al beneficiario, il Comune inserisce comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria RdC.

Coloro che risultano beneficiari di RDC e che saranno ammessi anche al REIS, nel rispetto dei limiti appena indicati, potranno usufruire soltanto del contributo mensile e non potranno accedere ai vari progetti che saranno descritti di seguito.

Art. 4 - Progetti personalizzati di Inclusione Attiva

L'Inclusione Attiva costituisce il fulcro del REIS ed esteso all'intero nucleo familiare prevede un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché sia in grado, in seguito, di assicurare un'esistenza dignitosa ed un'autosufficienza economica per se e per la propria famiglia.

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dall'art. 5 del presente bando) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione dei bisogni.

I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte. Nell'ambito di questi progetti, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel proprio Comune di residenza.

Per l'attuazione dei progetti potrà essere destinata la somma massima di 3.000,00 € semestrali per ciascun nucleo.

4.1 - Progetti sperimentali

Possono essere attivati i progetti sperimentali che riguardano le seguenti azioni rivolte alle famiglie con minori:

- a) Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative.
- b) Attivazione di Percorsi di Sostegno alla Genitorialità qualora si presenti una situazione di bisogno complesso in nuclei in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita. In relazione alle evidenze scientifiche che portano a considerare i primi anni di vita una delle fasi più delicate dell'esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia.

Per entrambe le tipologie progettuali (dote educativa e percorsi di sostegno alla genitorialità), potrà essere destinata la somma massima di 3.000 euro semestrali.

Art. 5 - Casi di Esenzione dai Progetti di Inclusione Attiva

Le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%, sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva.

Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20/1997, sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva.

Inoltre in considerazione di particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell'art. 15 della L.R. n. 18/2016, il sussidio economico REIS potrà essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva.

Art. 6 - Premio Scuola

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni potranno far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'art. 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016. Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti, potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito, a conclusione dell'A.S. 2022/2023, la seguente valutazione:

Scuola	Votazione conseguita
Scuola primaria	Ottimo
Scuola secondaria di I grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II grado	Media dell'8

Il presente premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e nazionale.

Le risorse per il finanziamento di questo intervento ricadono nella quota del 20% destinata all'attuazione dei progetti di inclusione sociale.

Art. 7 - Doveri dei beneficiari e sospensione dell'erogazione del REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Fatte salve le deroghe di cui all'art.3, qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del RdC, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti ai Comuni, secondo le modalità che verranno da loro individuate.

Art. 8 - Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione compilate unicamente sul modulo predisposto dal Comune di Dorgali, indirizzate al Settore Servizi Sociali dovranno pervenire, via mail all'indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.dorgali.nu.it o presentate direttamente a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Dorgali – Via Umberto, 37, **entro e non oltre il 07.12.2023**.

All'istanza, debitamente sottoscritta, il richiedente, a pena di esclusione, dovrà allegare la seguente documentazione:

1. Certificazione ISEE (ordinario o corrente), priva di omissioni/difformità, in corso di validità (rilasciata nel 2023);
2. Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
3. Regolare permesso di soggiorno CEE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non comunitari;
4. Titolo di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
5. Eventuale certificazione sanitaria comprovante l'invalidità;
6. Eventuale copia delle disposizioni dell'autorità giudiziale (separazione, affidamento, ecc.);
7. Certificazione attestante la valutazione scolastica finale di ciascun figlio minore presente nel nucleo;
8. Documentazione attestante l'esito dell'avvenuta presentazione della domanda e/o la retta di RdC mensile percepita;

Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare e tutti i requisiti dovranno essere posseduti e

dichiarati al momento della presentazione dell'istanza.

Art. 9 - Motivi di esclusione

Sono esclusi dal programma:

1. Coloro che non possiedono i requisiti di cui all'art. 2;
2. Coloro che effettuano false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445;
3. Coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti o presentino domanda incompleta, ovvero non corredata dalla documentazione di cui all'art. 1 del presente bando;

Art. 10 - Graduatoria di ammissione e esito del procedimento

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite all'art. 2, 2. 1 e 3 del presente Bando per tutte le istanze pervenute nei termini definiti, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione.

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito istituzionale del Comune di Dorgali, mediante pubblicazione della graduatoria nel rispetto delle disposizioni di cui al Direttiva dell'Unione Europea n°679/2016, in vigore dal 25/05/2018 (Nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) e del D. Lgs. n. 196/03.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

La graduatoria sarà resa pubblica, con la sola indicazione del numero di protocollo assegnato all'istanza. La graduatoria integrale sarà consultabile dagli aventi titolo presso gli Uffici del Settore Servizi sociali, Via Umberto, 37.

Art. 11 - Ricorsi

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, ai sensi della L. 241/90. Qualora entro detti termini non pervengano ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Art. 12 - Modalità di erogazione del sussidio economico

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS (es. CARPEDIEM).

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. Per le relative modalità attuative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

Art. 13 - Sospensione e Revoca del beneficio

Si procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che:

1. non adempiano in maniera appropriata o interrompano senza giustificato motivo il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con l'Equipe Multidisciplinare e con il Servizio Sociale Comunale;
2. omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Bando.
3. Reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
4. Facciano un uso distorto del contributo economico.

Art. 14 - Trattamento dei dati

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 "Codice in materia dei dati personali", saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale e dalla Direttiva dell'Unione Europea n°679/2016, in vigore dal 25 maggio 2018.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al Servizio Sociale Comunale.

Art. 15 - Controlli e sanzioni

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, anche a campione e avvalendosi della collaborazione di INPS, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e altri Uffici Pubblici competenti (art.71 del D.P.R. n.455/2000).

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'Amministrazione comunale potrà agire per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali. Le verifiche riguarderanno anche l'effettivo rispetto dei progetti di sostegno e i risultati conseguiti.

Art. 16 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento a quanto approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la Deliberazione regionale n. 34/25 del 11/08/2021 ed il relativo allegato.

Art. 17 Responsabile Procedimento

Il presente Avviso viene affisso all'Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Dorgali. La Responsabile del Procedimento è la sottoscritta M. Teresa Casula (tel. 0784 927242 – mail: servizisociali@comune.dorgali.nu.it)

Dorgali, 17/11/2023

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
F.to Maria Teresa Casula